





*Direzione Tutela e Risanamento  
Ambientale - Programmazione  
Gestione Rifiuti*

*Settore Grandi Rischi Industriali*

Torino, 30-06-2005

Prot. n° 9575 /22.3



**Al Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
Direzione Generale V.I.A.  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma**

**Al Ministero per i beni e  
le attività culturali  
Ufficio Centrale Beni Ambientali  
Via di San Michele, 22  
00153 Roma**

**e p.c. Al Ministero per le attività produttive  
Direzione generale per l'Energia e le  
Risorse Minerarie – Ufficio C2  
Via Molise, 2  
00187 Roma**

**Al Prefetto di Vercelli**

**Al Presidente della  
Provincia di Vercelli**

**Al Sindaco del  
Comune di Trino**

**Ai Sindaci  
dei Comuni di:**

**Bianzè**

**Camino**

**Costanzana**

**Crescentino**

**Fontanetto Po**

**Livorno Ferraris**

**Morano sul Po  
Palazzolo vercellese  
Ronsecco  
Saluggia  
Tricerro**

**Rispettive Sedi**

**All' ASL n. 7  
Via Po, 11  
10034 Chivasso TO**

**All' ASL n. 11  
Corso M. Abbiate, 21  
13100 Vercelli**

**All' ASL n. 21  
Viale Giolitti, 2  
15033 Casale Monferrato AL**

**All'A.R.P.A. Piemonte  
Direzione Generale  
Via della Rocca, 49  
10123 Torino**

**Ai Boschi delle Sorti  
della Partecipanza di Trino  
Via Vercelli, 3  
13039 Trino VC**

**All'Ente di gestione del sistema delle aree  
protette della fascia fluviale del Po  
(tratto torinese)  
c/o Cascina Le Vallere  
C.so Trieste, 98  
10024 Moncalieri TO**

**All'Ente di gestione del sistema delle aree  
protette della fascia fluviale del Po  
(tratto vercellese ed alessandrino)  
Piazza Giovanni XXIII, n° 6  
15048 Valenza AL**

**Alla SOGIN S.p.A.  
Via Torino, 6  
00184 Roma**

**Oggetto:** Trasmissione parere ex art. 6 - L. 349/1986, relativo alle "Attività di decommissioning. Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito" riguardanti l'impianto nucleare E. Fermi ubicato in Comune di Trino (VC), presentato dalla Società Sogin S.p.A. - Roma.

Con la presente, si trasmette per il seguito di competenza copia della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 49-322 del 20 giugno 2005 relativa all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

*Michele Palumbo*



All.c.s.

Il Responsabile dell'istruttoria  
Ing. Elisabetta Sossich  
elisabetta.sossich@regione.piemonte.it



## GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 11

Adunanza 20 giugno 2005

L'anno duemilacinque il giorno 20 del mese di giugno alle ore 15:45 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes BRESSO Presidente, Gianluca SUSTA Vicepresidente e degli Assessori Andrea BAIKATI, Daniele Gaetano BORIOLI, Giovanni CARACCILO, Sergio CONTI, Nicola DE RUGGIERO, Sergio DEORSOLA, Giuliana MANICA, Teresa Angela MIGLIASSO, Giovanni OLIVA, Giovanna PENTENERO, Bruna SIBILLE, Giacomino TARICCO, Mario VALPREDA, con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente il Vicepresidente SUSTA

(Omissis)

D.G.R. n. 49 - 322

OGGETTO:

Parere regionale ex art. 6 della L. 349/86 espresso ai sensi dell'art 18 della L.R. 40/1998 in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale "Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito" relative all'impianto nucleare di Trino, ubicato in Comune di Trino, Provincia di Vercelli presentato dalla Società SOGIN S.p.A. - Roma. Integrazioni documentali.

A relazione dell' Assessore DE RUGGIERO:

In data 5 gennaio 2005 sono pervenuti dalla Sogin S.p.A., con sede legale in Roma, via Torino 6, ulteriori elaborati a completamento della documentazione integrativa richiesta dal Ministero dell'Ambiente con nota DSA/2004/15400 del 30 giugno 2004 in merito al progetto di "Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito", relativo all'impianto nucleare di Trino (VC) presentato nel 2003. Una prima parte di documentazione integrativa era già pervenuta in data 7 settembre 2004.

La richiesta di integrazioni documentali del Ministero dell'Ambiente concerneva sostanzialmente i punti di seguito elencati:

- il confronto, dal punto di vista dell'impatto ambientale e del rischio per l'ambiente e la popolazione, tra le due opzioni, da una parte la scelta di una disattivazione accelerata e, dall'altra, l'ipotesi di un rinvio della disattivazione;
- l'esame degli scenari conseguenti in caso di indisponibilità del Deposito nazionale nel momento in cui fosse stato completato lo smantellamento della Centrale nucleare e le scorie radioattive dovessero essere mantenute per un certo periodo sul sito di Trino all'interno di strutture preesistenti;
- la predisposizione di un progetto di recupero/ripristino ambientale finale del sito, coerente con i vincoli e le prescrizioni di tutela derivanti dagli strumenti di piano esistenti, che tenga conto dei possibili scenari di riferimento: il prato verde con eliminazione degli edifici; il prato verde con eliminazione degli edifici e rimozione parziale del rilevato sino a quota golena e ripristino



dell'alveo in coerenza con gli argini attuali a monte e a valle dell'impianto; il mantenimento di parte degli edifici per eventuali riutilizzi futuri;

- approfondimenti specifici sulla componente rumore in tutte le fasi di decommissioning .

Si rileva al proposito che le richieste di approfondimento formulate al proponente dal Ministero dell'Ambiente sono in linea con quanto evidenziato nel parere della Giunta Regionale espresso con la deliberazione n° 22 – 11686 del 9 febbraio 2004 "Parere regionale ex art. 6 della L. 349/86 espresso ai sensi dell'art 18 della L.R. 40/1998 relativo alle "Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito" relative all'impianto nucleare di Trino, ubicato in Comune di Trino, Provincia di Vercelli presentato dalla Società SOGIN S.p.A. – Roma".

Si osserva infatti che nel dispositivo della citata deliberazione e, in modo più dettagliato, nella narrativa, era manifestata la necessità che fossero predisposti specifici approfondimenti al progetto di decommissioning presentato, con particolare riferimento a:

- approfondimento e comparazione delle opzioni rappresentate dal mantenimento dell'impianto in sicurezza sorvegliata (custodia protettiva passiva) e dallo stoccaggio provvisorio dei manufatti smantellati, trattati e condizionati;
- definizione di maggiori elementi di dettaglio, in termini di sicurezza nucleare e tutela ambientale sugli impatti riconducibili alla costituzione in sito di una struttura provvisoria di stoccaggio intermedio;
- redazione di un progetto organico di recupero/ripristino ambientale finale del sito, alla luce delle previsioni, nonché delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e tutela di area e di settore.

Per l'analisi di tutta la documentazione integrativa pervenuta è stata svolta una nuova fase di istruttoria regionale all'interno della quale, sono stati convocati un incontro dell'Organo tecnico regionale con il supporto di ARPA Piemonte e dei consulenti del Politecnico di Torino ed una Conferenza dei servizi con tutti i soggetti pubblici interessati ex art. 9 della l.r. 40/1998.

Sulla base delle valutazioni formulate nella riunione di Conferenza di Servizi, degli approfondimenti svolti e della sintesi predisposta dai funzionari che hanno partecipato all'istruttoria tecnica regionale, degli apporti tecnico-scientifici dei vari comparti dell'A.R.P.A. Piemonte e di quelli dei consulenti del Politecnico di Torino, tenuto conto di tutta la documentazione presentata dal proponente ed in relazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 377/88 e successive modificazioni e integrazioni, si osserva quanto di seguito evidenziato.

Si rileva in primo luogo che nell'anno intercorso dalla espressione del parere di cui alla DGR n° 22 – 11686 del 9 febbraio 2004 non solo non è aumentata la certezza circa i tempi di disponibilità del Deposito nazionale, ma, anzi, si è verificato un mutamento delle condizioni programmatiche e legislative evolutesi nell'ottica di un perfezionamento delle azioni da intraprendere e verso l'esigenza di individuare infrastrutture intermedie, finalizzate all'incremento della sicurezza dei siti nucleari, nelle more dell'attuazione delle necessarie misure di gestione centralizzata dei rifiuti radioattivi, così come previste dalle norme vigenti.

In specifico si sottolinea che la L. 239/2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" all'art. 1 (rispettivamente commi 99 e 102) prevede che:

- la Sogin provveda alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di terza categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di prima e seconda categoria indicate dall'articolo 3, comma 1 bis del D.L. 314/2003, convertito con modificazioni dalla L. 368/2003;
- al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui al D.L. 25/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 83/2003, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di



concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

Alla luce del quadro normativo e programmatico ed in considerazione del fatto che la sicurezza intrinseca offerta da manufatti condizionati idonei al trasporto è maggiore rispetto all'attuale configurazione impiantistica, si condivide l'ipotesi di procedere alla disattivazione accelerata dell'impianto anche in presenza dell'indeterminatezza temporale sulle misure di allocazione e stoccaggio definitivi e si prende atto della necessità di utilizzare all'interno delle infrastrutture preesistenti in loco strutture provvisorie per lo stoccaggio intermedio dei materiali derivanti dall'attività di decommissioning, nonché dei rifiuti pregressi condizionati, fermo restando che il sito in questione non può essere in ogni caso considerato idoneo ad un'attività di deposito permanente, come evidenziato, peraltro, nel documento "Indagine conoscitiva sulla sicurezza ambientale dei siti e degli impianti ad elevata concentrazione inquinante di rifiuti pericolosi e radioattivi" dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati. L'obiettivo finale deve pertanto essere il rilascio del sito privo di vincoli di qualsiasi natura con il conferimento dei materiali risultanti da tale operazione al Deposito nazionale.

Per quanto attiene nel merito l'esame della documentazione integrativa presentata, è stato concordemente evidenziato che i nuovi elaborati non forniscono approfondimenti ed elementi aggiuntivi tali da modificare il tenore delle osservazioni e delle raccomandazioni, nonché delle prescrizioni ambientali inerenti l'attività di decommissioning già formulate nella DGR n° 22 - 11686 del 9 febbraio 2004, alla quale nel complesso si rinvia, richiamando alcune raccomandazioni salienti di seguito sinteticamente riportate:

- necessità di verificare che non esistano interferenze tra le attività di decommissioning e la realizzazione degli interventi idraulici previsti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po per risolvere i problemi idraulici del nodo idraulico di Trino, tra cui quelli previsti per il Roggione;
- necessità di mettere in atto le procedure finalizzate alla bonifica del sito, con particolare riferimento al D.M. 471/99, qualora a seguito delle indagini previste dal proponente o di quelle effettuate dagli Enti di controllo si dovesse evidenziare una situazione di inquinamento, anche causata da attività pregresse svolte sul sito;
- necessità di una descrizione di maggior dettaglio sulla struttura del modello adottato (VADOSCA), in riferimento agli scenari incidentali;
- necessità che tutte le attività siano precedute da accurati progetti esecutivi, ottimizzati in termini di minimizzazione della produzione dei rifiuti (radioattivi e non), e minimizzazione di rilasci (radioattivi e non) nell'ambiente e che siano accompagnate da procedure di supervisione e monitoraggio dell'esercente;
- necessità che le successive fasi progettuali definiscano i necessari accorgimenti atti ad evitare che sostanze inquinanti fortuitamente rilasciate nel corso delle attività di decommissioning possano raggiungere la falda ed indirettamente le acque del fiume Po;
- necessità di individuare procedure di gestione e smaltimento dei rifiuti rientranti nell'applicazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e destinazioni coerenti con le tipologie dei rifiuti stessi e che tutte le attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, prodotti nell'ambito dell'attività in questione, avvengano nel puntuale rispetto della normativa vigente, statale e regionale (facenti capo, rispettivamente, al D.Lgs. n. 22/1997 ed alla L.R. n. 24/2002);
- necessità che vengano definiti e siano chiari a tutti i soggetti interessati i criteri analitici in base ai quali i materiali considerati rilasciabili possano essere gestiti come rifiuti convenzionali, e che sia organizzato il flusso del materiale giudicato allontanabile in modo che il suo percorso ed il suo destino siano precisamente rintracciabili;



- per quanto attiene la componente atmosfera, per l'organizzazione delle fasi di cantiere dovrà essere attuato quanto segue:
  - dovranno essere individuate misure di mitigazione tali da evitare la sovrapposizione delle attività di movimentazione di materiale incoerente e le attività di trasporto;
  - esclusivamente per gli aspetti convenzionali dell'attività di cantiere dovrà essere attivato dal proponente un sistema di monitoraggio per le componenti atmosfera e rumore avente per oggetto il controllo e la verifica in corso d'opera degli impatti indotti dalle attività di cantiere sui recettori sensibili prossimi al sito (abitato di Trino e cascine circostanti);
  - in particolare, qualora il sistema di monitoraggio non preveda la misura in continuo della portata emessa e della concentrazione di particolato negli effluenti, sarà necessario prevedere, con cadenza semestrale, dei campionamenti delle emissioni per verificare il rispetto del limite di emissione per il particolato stabilito in  $5 \text{ mg/Nm}^3$ .
- richiesta che il proponente provveda affinché il Comune di Trino sia messo a conoscenza degli scenari di rischio relativi alle analisi di eventi incidentali, in particolare quelli con potenziale ricaduta esterna e, per l'analisi tecnica degli eventi incidentali e relativi scenari, richiesta che l'organismo tecnico competente analizzi e verifichi le opzioni presentate nel progetto (in termini di tipologia di eventi, sostanze rilasciate, conseguenze, etc.), in particolare quelle che non erano previste nel Piano di Emergenza Esterna esistente.

Inoltre, per quanto attiene i contenuti specifici della documentazione integrativa presentata, nel corso dell'istruttoria svolta è emerso quanto segue.

La nuova documentazione, rispetto al SIA originario, non fornisce elementi aggiuntivi in merito alla complessa problematica della gestione dei rifiuti convenzionali e rilasciabili, provenienti dalle operazioni di disattivazione, anzi, rispetto alla significatività della tipologia e quantità di rifiuti derivanti dall'attività proposta gli elementi di genericità sembrano addirittura maggiori. Tale situazione può anche essere motivata, almeno in parte, dal fatto che il proponente, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente, ha indicato tre alternative per quanto attiene le operazioni di decommissioning e tre soluzioni possibili per il recupero/ripristino del sito, che comportano diversi scenari rispetto alla produzione di rifiuti (in termini sia di quantità che di qualità) e conseguentemente di gestione e smaltimento, difficilmente definibili senza certezze rispetto alla scelta finale.

Entrando nel dettaglio, in merito alla gestione rifiuti, negli elaborati progettuali finora presentati (sia quelli originali sia le integrazioni) si evidenzia che:

- vengono citate operazioni, che si prevede di svolgere, utilizzando definizioni che necessitano di analisi e approfondimenti per inquadrare meglio e più correttamente le stesse nell'ambito della normativa sui rifiuti. Termini, ad esempio, quali "riuso", "riciclo", "riutilizzo", "recupero", "smaltimento", o indicazioni operative più specifiche come "reinterri", "riempimenti", "riciclo per pavimentazioni stradali", "triturazione di inerti", "trattamento di frantumazione e deferrizzazione", ecc., impongono approfondimenti e analisi circa il loro significato nel contesto normativo di riferimento e in relazione agli adempimenti connessi all'espletamento delle procedure approvative/autorizzative necessarie per il loro effettivo svolgimento, anche in rapporto ai materiali alle quali tali operazioni si riferiscono.

Le procedure a cui riferirsi sono quelle di approvazione/autorizzazione di cui alla normativa sui rifiuti (rif. articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. per le procedure "normali" e articoli 31 e 33 dello stesso decreto per quelle semplificate).

- un aspetto particolare riguarda le terre e rocce da scavo che possono non costituire rifiuti e quindi essere esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., qualora siano riutilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 1, commi 17, 18 e 19, della L. 443/2001, come modificata dalla L. 306/2003. Quest'ultima prescrive, fra l'altro, che l'utilizzo delle terre e rocce di scavo debba comunque



avvenire secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA, previo parere dell'ARPA.

- i rifiuti liquidi di cui si ipotizza la produzione, per le loro caratteristiche potrebbero non essere scaricabili e pertanto da considerarsi rifiuti da conferire a ditte specializzate per il loro trattamento.
- alla luce dell'ordinanza n. 5/2003 del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, "Prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi derivanti dallo smaltimento delle centrali nucleari e degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile", occorrerà verificare se le quantità dei rifiuti rilasciabili sono destinate ad aumentare (dal confronto tra i limiti superficiali e di massa già riportati nel SIA e quelli indicati nella tabella di cui all'Allegato A dell'ordinanza di cui trattasi).

Ferme restando le considerazioni espresse dovrà essere chiarito se gli aspetti di dettaglio connessi alla gestione dei rifiuti delle operazioni di decommissioning dovranno essere sviluppati ai fini del provvedimento di autorizzazione statale successivo alla procedura VIA o saranno rinviati alle valutazioni, alle verifiche, nonché ai provvedimenti degli enti competenti.

Se la soluzione è quella di rinviare a momenti successivi e a procedimenti specifici la definizione degli aspetti puntuali e di dettaglio relativi alla gestione dei rifiuti in esame, si ritiene peraltro importante sottolineare in questa fase istruttoria la necessità che il soggetto proponente affronti già fin d'ora questa problematica in modo da garantire il progressivo superamento della genericità sopra richiamata, anche ai fini dell'espletamento delle procedure stabilite dalla normativa vigente in materia.

In ogni caso dovranno essere chiaramente individuate:

- provenienza, quantità e caratteristiche dei rifiuti prodotti, suddivisi per tipologie (facendo riferimento anche agli specifici codici CER);
- modalità di gestione delle varie tipologie di rifiuti prodotti, comprese le relative destinazioni (distinguendo quelle "esterne", vale a dire il conferimento a soggetti terzi, e quelle "interne");
- eventuali impianti di gestione dei rifiuti dei quali si preveda la realizzazione;
- modalità di svolgimento delle operazioni di deposito temporaneo, all'interno della centrale, delle diverse tipologie di rifiuti prodotti, con riferimento, in particolare, alle attrezzature delle aree adibite a tale scopo, in funzione delle caratteristiche dei rifiuti e delle relative quantità (per quanto attiene, ad esempio: coperture, pavimentazioni, sistemi di canalizzazione e raccolta delle acque, sistemi di aspirazione delle emissioni);
- procedure da espletare per l'effettuazione di ogni singola operazione prevista, alla luce della normativa vigente (anche nel caso in cui alcuni specifici materiali non venissero considerati rifiuti da parte del proponente);
- tempistica delle varie operazioni previste.

Per quanto attiene la sistemazione temporanea dei materiali non rilasciabili in Edifici già esistenti su Sito, premesso che si auspica la piena e celere attuazione dell'Ordinanza che prevede l'allontanamento dal sito del combustibile irraggiato con conseguente possibilità di stoccare tutti i rifiuti radioattivi derivanti dal decommissioning dell'impianto unitamente a quelli derivanti dall'esercizio pregresso nei depositi n° 1 e n° 2 senza dover ricorrere all'utilizzo dell'edificio turbine, si rileva quanto segue:

- l'utilizzo dei depositi dei rifiuti solidi radioattivi n° 1 e n° 2 come struttura provvisoria di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, derivanti dal decommissioning dell'impianto unitamente a quelli derivanti dall'esercizio pregresso comporterebbe un impatto radiologico trascurabile sull'ambiente e sulla popolazione;
- l'ipotesi di utilizzare alcune aree dell'Edificio Turbine poste sotto il piano campagna a quota 128,60 m s.l.m. come aree di stoccaggio per i rifiuti radioattivi nel caso in cui il Deposito n° 2 non fosse sufficiente a contenere tutti i rifiuti radioattivi derivanti dal decommissioning dell'impianto risulta non del tutto condivisibile in riferimento alla dinamica fluviale del fiume Po nel caso di piena millenaria, dal momento che dette aree si troverebbero al di sotto del livello



dell'acqua (133,31 m s.l.m. nel caso della piena dell'ottobre 2000), anche se gli interventi effettuati a seguito dei recenti eventi alluvionali hanno migliorato gli aspetti di sicurezza impiantistica dell'Edificio Turbine relativamente alla protezione da tali eventi.

In relazione all'ipotesi preliminare di recupero/ripristino ambientale, si evidenzia che anche la documentazione integrativa non perviene alla stesura di un progetto neppure preliminare di recupero/ripristino e non fornisce elementi idonei per un confronto delle diverse soluzioni sulla base degli impatti e dei benefici ambientali prevedibili. Si evidenzia, ad esempio:

- la carenza di elementi chiari relativi all'ipotesi di rimozione parziale del rilevato;
- l'assenza di accorgimenti finalizzati a risolvere le prevedibili interferenze con le attività e gli interventi previsti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po che interessano il Roggione;
- la mancata individuazione delle modalità di ripristino dell'area restituita alla fascia golenale del Po, nonché l'assenza di elementi progettuali sugli ipotizzati interventi di ingegneria naturalistica in funzione antiersiva.

Sull'ipotesi di eliminazione del rilevato della centrale a quota golenale, si prende atto delle valutazioni dello studio e delle conclusioni che escludono significativi benefici dall'eliminazione del rilevato ritenendo indispensabile che vengano trasmessi all'Autorità di bacino del Fiume Po i relativi studi in modo che ne possa venire a conoscenza per la definizione di una corretta pianificazione dell'asta fluviale.

Si evidenzia altresì che si ritiene inverosimile potersi esprimere in modo specifico su un'ipotesi di scenario che, nella migliore delle condizioni verrebbe realizzata almeno tra un decennio e che una valutazione puntuale in termini di benefici idraulici conseguenti l'eliminazione del rilevato sia non significativa e che essa debba venire valutata a livello globale di asta fluviale.

Alla luce di quanto sopra esposto, riconoscendo l'attuale indeterminatezza ed incertezza del contesto di riferimento, si ritiene che il progetto di recupero/ripristino ambientale debba essere stralciato e ripresentato, per essere sottoposto ad una successiva fase istruttoria, allorché si concretizzerà la certezza dell'effettivo rilascio del sito privo da ogni vincolo radiologico ed il contesto di riferimento in cui inserire il progetto sarà compiutamente definito. Le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria, nonché i soggetti coinvolti, dovranno essere definiti preliminarmente all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 57 comma 2 del D.lgs 230/95 e s.m.i.

Si auspica in ogni caso, che il risultato finale delle operazioni di decommissioning sia la rinaturalizzazione del sito, con il ripristino delle condizioni originarie.

Si ribadisce inoltre che al fine di assicurare la funzione di alta vigilanza regionale, nel quadro di un processo organico e coordinato di azione di monitoraggio sullo smantellamento dell'impianto e sulla messa in sicurezza delle materie stoccate, il proponente sentita anche l'APAT per gli aspetti radiologici, alla conclusione del procedimento, dovrà garantire alla Regione, in termini di comunicazioni e documentazione:

- cronoprogramma e stato di avanzamento delle attività connesse allo smantellamento e alla messa in sicurezza delle materie stoccate e all'allontanamento del materiale rilasciabile con inventario e destinazione;
- cronoprogramma e modalità di attuazione delle attività di monitoraggio, d'intesa con l'ARPA, anche nel quadro delle previsioni del protocollo operativo di cui alla D.G.R. n. 17 - 11237 del 9 dicembre 2003 "Disposizioni per lo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari e di altre particolari installazioni di cui al d.lgs 230/1995 e s.m.i.";
- idonea progettazione delle misure prescrittive, compensative, di mitigazione e di monitoraggio da porre in atto nel sito;
- definizione di modalità condivise di controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'intervento.



Infine, si ritiene opportuno che la Regione Piemonte promuova un Tavolo tecnico semestrale costituito dalla Regione, che si avvarrà anche dell'ARPA Piemonte, dalla Provincia di Vercelli, dal Comune di Trino e dalla Sogin e a cui siano invitati a partecipare anche il Ministero dell'Ambiente e l'APAT, ai fini di poter pervenire alle necessarie verifiche di attuazione di quanto sopra evidenziato, ivi compresi le verifiche sugli esiti di tutte le fasi di monitoraggio (ante e post-operam nonché in corso d'opera) e dei controlli radiologici e dello stato di avanzamento dei lavori. Tale tavolo dovrà inoltre valutare i contenuti dell'informazione e dell'attività di report e comunicazione garantiti tramite il "punto focale di osservazione regionale", di cui alle note di intenti intervenute tra la Regione e la SOGIN, che potranno essere all'uopo aggiornate.

Quanto sopra premesso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale di inviare le considerazioni e le valutazioni sopra espresse al Ministero dell'Ambiente per il seguito di competenza.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore;

visto l'art. 6 della L. 349/86;

visto il D.P.C.M. 377/88 e s.m.i.;

visto il d.lgs 230/95

vista la L.R. 40/98;

visto il D.P.R. 348/1999;

vista la L. 239/2004;

con votazione espressa nei termini di legge, unanime;

#### d e l i b e r a

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 349/86, che la documentazione integrativa presentata da SOGIN S.p.A relativa al progetto e studio di VIA inerente "Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito" dell'impianto nucleare di Trino, ubicato in Comune di Trino, Provincia di Vercelli, non muta sostanzialmente i contenuti del parere regionale di competenza, espresso al termine della precedente istruttoria, con D.G.R. n 22- 11686 del 9 febbraio 2004 che viene nel complesso ribadito e implementato con quanto dettagliatamente evidenziato in premessa, considerando vincolanti ai fini della realizzazione tutte le raccomandazioni e prescrizioni formulate;

- di prendere atto delle mutate condizioni programmatiche e legislative centrali che puntano alla realizzazione di azioni e infrastrutture intermedie finalizzate all'incremento della sicurezza dei siti nucleari, nelle more della concreta realizzazione di tutte quelle misure di gestione centralizzata dei rifiuti radioattivi previste dalle norme vigenti, ribadendo in ogni caso la presenza del vincolo imprescindibile della non idoneità del sito a configurarsi come deposito di stoccaggio definitivo, come sottolineato da determinazioni di soggetti pubblici locali e centrali, che conferma, rafforzandolo, l'obiettivo finale di rilascio del sito medesimo privo di qualsiasi vincolo radiologico;

- di ritenere condivisibile, alla luce di quanto sopra, l'ipotesi di dare avvio alle operazioni di decommissioning, prendendo atto che le mutate condizioni del quadro normativo e programmatico confermano l'indeterminatezza temporale delle misure di allocazione e stoccaggio definitivi, nonché della reale possibilità che siano utilizzate, all'interno delle infrastrutture preesistenti in loco, strutture provvisorie per lo stoccaggio intermedio dei materiali derivanti dall'attività di decommissioning, nonché sia confermato l'incremento delle condizioni di sicurezza;



- di ritenere, per le motivazioni indicate in premessa, che la definizione delle fasi di recupero/ripristino ambientale del sito di Trino venga stralciata dal progetto di decommissioning e sia oggetto di una specifica progettazione che dovrà essere sottoposta ad una successiva fase istruttoria, allorquando si concretizzeranno i tempi dell'effettivo rilascio del sito privo da ogni vincolo radiologico ed il contesto di riferimento in cui inserire il progetto sarà compiutamente definito. Le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria, nonché i soggetti coinvolti, dovranno essere definiti preliminarmente all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 57 comma 2 del D.lgs 230/95 e s.m.i.;

- di promuovere un Tavolo Tecnico semestrale costituito dalla Regione, che si avvarrà anche dell'ARPA Piemonte, dalla Provincia di Vercelli, dal Comune di Trino e dalla Sogin, al quale saranno invitati a partecipare il Ministero dell'Ambiente e l'APAT, ai fini di poter pervenire alle necessarie verifiche di attuazione dell'attività di decommissioning nonché alla valutazione dei contenuti dell'informazione e dell'attività di report e comunicazione;

- di inviare il presente atto al Ministero dell'Ambiente e del Territorio per il prosieguo dell'iter procedurale ex art. 6 della L. 349/1986.

Il presente provvedimento viene altresì trasmesso all'APAT, quale documento di "osservazioni" ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., al fine di assicurare lo svolgimento sincronico e coordinato dei procedimenti autorizzativi secondo quanto previsto dall'"accordo di collaborazione istituzionale" di cui all'ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari n.13 del 10 novembre 2003.


La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

La Presidente  
della Giunta Regionale  
Mercedes BRESSO

Direzione Affari Istituzionali  
e Processo di Delega  
Il funzionario verbalizzante  
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 20 giugno 2005.



rs/ HV